UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.352 DEL 29-07-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 09-08-11 al 24-08-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,09-08-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.352 DEL 29-07-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE CCNL REGIONI ENTI LOCALI

RICHIAMATO l'art. 41 delle Code Contrattuali al CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali siglate in data 14. 09.2000, il quale disciplina il trattamento di trasferta del personale dipendente.

VISTO il CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali siglato in data 31.07.2009.

CONSIDERATO che si e' verificato durante l'anno 2011 la necessita' di autorizzare l'effettuazione di trasferte al personale dipendente per recarsi, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, fuori dalla sede di lavoro presso altri Enti, presso aziende per sopralluoghi, partecipazione corsi etc.

RICHIAMATO inoltre i commi 213- 214 delle Legge 266/2005 "Finanziaria 2005 " che di fatto abrogano le disposizioni contrattuali in materia di diritto alla fruizione dell'indennità di trasferta del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, con decorrenza dal 01.01.2006.

CONSIDERATO come il comma 214 della legge Finanziaria 2006 prevede che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, e successive modificazioni e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del medesimo decreto , per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, fra cui le comunità montane, adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e previsioni contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

VISTA la nota del 06.02.2006-prot. 1150-7- con la quale veniva inviata l'informativa alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999, in merito tra l'altro , alla suddetta previsione normativa ed alla necessità di adozione di provvedimento di presa d'atto di tale disposizione.

VISTA la deliberazione della Giunta adottata in data 13.03.2006, con la quale si provvedeva, ai sensi del comma 214 della Legge 266/2005, a prendere atto dell'abolizione dell'indennità di trasferta per i dipendenti dell'ente.

CONSIDERATO come la successione normativa suddetta nulla preveda circa l'abolizione del rimborso delle spese di missione da liquidarsi, ai sensi del citato art. 41 del CCNL 14.09.2000.

VISTA la propria precedente determinazione n. 7 del 10.01.2011 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa a carico del capitolo n. 70 “Spese per missioni al personale dipendente “ del Bilancio 2011 in corso di formazione per la somma presunta diì Euro 1.490,00 a copertura delle spese di rimborso per missini relative all’anno 2011 (N.I. 41.2011)

RICHIAMATO l’art. 6 comma 12 del DL 31.05.2010 N. 78, convertito in Legge 122 del 30.07.2010, vieta il rimborso di spese di viaggio (rimborso chilometrico) da effettuarsi in favore dei dipendenti degli enti pubblici qualora trattasi di missione con utilizzo del proprio automezzo.

CONSIDERATO che tale norma e’ in vigore dal 01.06.2010 e valida dalle missioni effettuate da tale data di decorrenza.

VISTA la richiesta di rimborso presentata dai dipendenti e verificato che nelle stesse siano presenti solo richieste di rimborso per acquisto carburante per solo utilizzo auto ente, e non richieste di rimborso spese viaggio per uso auto propria dopo la data del 01.06.2010.

VERIFICATO come le trasferte dei dipendenti suddetto siano state effettivamente autorizzata dai rispettivi Responsabili di Servizio.

PRESO atto che la liquidazione delle richieste di rimborso presentate comporti una spesa complessiva pari a Euro 17,30

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE ai dipendenti dell'Ente indicati nel modello allegato la complessiva somma di Euro 17,30 a titolo di rimborso spese di missione effettuate nell'anno 2011.

2) DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 17,30 risulta già impegnata come segue:

- per Euro 17,30 a carico dell'impegno di spesa n. 41-2011 assunto a carico del capitolo di spesa n. 70 "Spese per missioni al personale dipendente" del Bilancio 2011 .

Il Responsabile del Servizio
NARDONI SAURO